



CAMPUS DI FORLÌ

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ
REP. 1401/2019 PROT. 169313 DEL 30 LUGLIO 2019**

**INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI
NEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ
ANNO 2019**

- VISTO lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 23 (Consiglio di Campus);
- VISTO il Regolamento di funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 del 30.07.2013 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 2 (Consiglio di Campus: composizione, durata e decorrenza delle rappresentanze), 4 (Presidente del Consiglio di Campus) e 5 (Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di coordinamento dei Campus);
- VISTO il D.R. n. 1527/2012 del 21.12.2012 di costituzione del Consiglio di Campus di Forlì e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.R. n. 117/2019 del 24.01.2019 di nomina del prof. Luca Mazzara a Presidente del Consiglio di Campus di Forlì per tre anni a decorrere dal 25/01/2019;
- VISTO il D.R. n. 1073/2019 del 25.06.2019 di proclamazione degli eletti nell'elezione delle rappresentanze studentesche di Ateneo per il triennio 2019-2022, pubblicato nel B.U.-Supplemento Straordinario n. 136 del 25.06.2019, e il successivo D.R. n. 1207/2019 del 09.07.2019 di rettifica, pubblicato nel B.U.-Supplemento Straordinario n. 137 del 09.07.2019;
- CONSIDERATO che, alla data del presente bando, il numero dei componenti del Consiglio di Campus di Forlì risulta essere pari a 40 su cui calcolare il 15% corrispondente alla rappresentanza degli studenti;

DECRETA

**Articolo 1
(Data e ora delle elezioni – Eligendi)**

1. Sono fissate per il giorno 26 settembre 2019 le elezioni di n. 6 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di Forlì - anno 2019.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il **26 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00**.
3. Nel giorno delle elezioni gli uffici e le strutture didattiche e scientifiche del Campus di Forlì effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.



CAMPUS DI FORLÌ

Articolo 2
(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio presenti presso il Campus e agli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento iscritti ai Corsi di Studio attivi presso il Campus.

Articolo 3
(Elenchi dell'elettorato attivo e passivo)

1. Entro il 31 luglio 2019 è pubblicato sul Portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unibo.it/it/campus-forli> l'elenco nominativo provvisorio dell'elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1, o che si vedano collocati erroneamente nel medesimo, hanno facoltà di fare opposizione entro il 13 settembre 2019 inviando la segnalazione via e-mail al Presidente del Consiglio di Campus di Forlì (campusforli.presidente@unibo.it), che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata entro il 20 settembre 2019.
3. Entro il giorno 24 settembre 2019 è pubblicato sul Portale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unibo.it/it/campus-forli> l'elenco aggiornato degli elettori.

Articolo 4
(Seggio elettorale)

1. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio di Campus sarà costituito il seggio elettorale.
2. La commissione di seggio sarà formata da tre componenti appartenenti al personale tecnico amministrativo e, ove possibile, al personale docente e ricercatore e agli studenti facenti parte dell'elettorato.

Articolo 5
(Procedura elettorale)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio elettorale appositamente costituito, mediante l'utilizzo di schede cartacee.
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento e il personale universitario autorizzato.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nelle urne, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
7. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne decide l'attribuzione; altro componente della Commissione di seggio opponente può tuttavia formulare rilievo scritto



CAMPUS DI FORLÌ

facendolo constare a verbale e in merito decide il Presidente del Consiglio di Campus.

8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati dal Presidente di seggio al Presidente del Consiglio di Campus.

Articolo 6 (Modalità del voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. L'elettore vota previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Ai fini del riconoscimento è valido anche il badge universitario.
3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell'apposita urna.
4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza.

Articolo 7 (Proclamazione degli studenti eletti e durata della carica)

1. Sono eletti i sei rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età; a parità di voti e di età, si procede con sorteggio.
2. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Presidente del Consiglio di Campus, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
3. Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
4. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di pubblicazione del decreto di proclamazione e, comunque, fino alla data di pubblicazione del decreto di proclamazione dei nuovi eletti nel Consiglio di Campus di Forlì.

Articolo 8 (Ricorsi)

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di proclamazione degli eletti.
2. Il ricorso è presentato al Rettore che decide entro i successivi cinque giorni.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
2. I dati personali raccolti nell'ambito della procedura elettorale sono trattati esclusivamente per fini istituzionali per lo svolgimento delle elezioni di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".
3. Il presente provvedimento è reso disponibile sul Portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unibo.it/it/campus-forli>.

Forlì, 30 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio di Campus di Forlì
F.to Prof. Luca Mazzara